

# COMUNE DI CAREGGINE

## PROVINCIA DI LUCCA

☒ Cod. Post. 55030  
☒ P.I. 0039873 046 5

☎ Tel. 0583 661061  
☎ Fax. 0583 661062

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA SALVAGUARDIA DI BILANCIO (ART. 193 DEL TUEL)

##### **Premessa, riferimenti normativi e contabili**

**Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio"** "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6). 2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

**Art. 175, comma 8 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Assestamento generale di bilancio"**: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

##### **Il controllo sugli equilibri finanziari**

##### **Tuel 267/2000 – Tit. VI, Capo III "Controlli interni"**

Il controllo sugli equilibri finanziari è invece stato inserito nel Capo III "Controlli interni" del Titolo VI del TUEL 267/2000 dal Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. L'articolo 147-quinquies così recita: "1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale,

ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni”.

ANALISI DEGLI EQUILIBRI

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto riferibile all'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso e all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

Si tratta di un atto particolarmente delicato e importante del processo di programmazione e controllo, che l'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011, relativo al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, comprende tra gli strumenti della programmazione degli enti locali.

"Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

... omissis ...

g) lo **schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio**, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

... omissis ..."

Proprio per verificare il rispetto degli equilibri contabili, il Responsabile del Settore Finanziario ha proceduto, con nota prot. 5189/2024, a richiedere ai responsabili dei servizi di analizzare:

- tutte le situazioni in grado di pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto concerne la gestione dei residui;
- l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- tutte le voci di entrata e di spesa sulla base del relativo andamento, evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- la verifica dell'effettiva realizzazione delle coperture degli investimenti e la dinamica dei cronoprogrammi dei lavori, per poter analizzare compiutamente le pertinenti variazioni di bilancio, anche in riferimento agli impegni di spesa reimputati e finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato;

Al fine di avere un quadro complessivo della situazione, è stato richiesto di effettuare una ricognizione delle cause in corso, con l'obiettivo, ricorrendo le circostanze, di costituire il *fondo contenzioso* disciplinato dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria.

Premesso che con:

- deliberazione C.C. n. 31 del 02/10/2023 veniva approvato il Dup 2024/2026;
- deliberazione C.C. n. 47 del 29/12/2023 veniva approvata la nota di aggiornamento al Dup 2024/2026;
- deliberazione C.C. n. 48 del 29/12/2023 veniva approvato il bilancio di previsione 2024;

Il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, all'articolo 175, definisce gli ambiti e i limiti entro i quali può legittimamente esprimersi l'esigenza dell'amministrazione di perfezionare la programmazione delle risorse e degli interventi riportata nella sezione operativa del DUP, adattando conseguentemente queste decisioni alle mutate disponibilità o esigenze che si manifestano durante la successiva gestione.

Il prospetto seguente riporta gli estremi delle variazioni adottate nel corso del 2024:

VARIAZIONI ADOTTATE FINO AL 30/06/2024	ORGANO	NUMERO	DATA
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AI SENSI	RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	67	23/01/2024

DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. 267/2000			
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	CONSIGLIO	2	20/03/2024
VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	GIUNTA	18	12/04/2024
VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	GIUNTA	33	17/07/2024

### **ANALISI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE, IN CONTO CAPITALE E FINALE**

L'art. 147-quinquies, comma 1, del TUEL impone la necessità di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari complessivi mediante il coordinamento del Responsabile del Settore Finanziario e attraverso la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Ne discende, chiaramente, che la verifica degli equilibri di bilancio è l'occasione per estendere il monitoraggio agli equilibri di parte corrente e di parte capitale, mediante verifica della congruità delle previsioni di tutti i capitoli di entrata e di spesa, alla luce delle dinamiche della gestione e della proiezione delle stesse al 31 dicembre.

Il ruolo attivo di tutti i Responsabili risulta, quindi, particolarmente importante ai fini del monitoraggio delle procedure di accertamento delle entrate e impegno delle spese e di valutazione del grado di esigibilità delle stesse, nonché del mantenimento degli equilibri di cassa.

Sono infatti molteplici gli aspetti da attenzionare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio, con una puntuale verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio (parte corrente, parte capitale e servizi per conto terzi), comprese le partite vincolate;
- gli equilibri di cassa;
- gli equilibri nella gestione dei residui;
- la verifica in merito all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio ovvero il loro ripiano;
- la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sia a rendiconto che in competenza;
- la congruità del fondo contenzioso;
- la congruità dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- la verifica dell'effettiva realizzazione delle coperture degli investimenti e la dinamica dei cronoprogrammi dei lavori, per poter analizzare compiutamente le pertinenti variazioni di bilancio, anche in riferimento agli impegni di spesa reimputati e finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

La previsione dell'art. 193 del TUEL va letta unitamente all'articolo 175, comma 8, del TUEL, che disciplina l'assestamento generale del bilancio, deliberato dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio, attraverso cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

### **GESTIONE ORDINARIA**

In materia di gestione ordinaria, la prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Questo equilibrio deve essere riscontrato non solo ad inizio anno, ma anche durante l'intero esercizio. A riguardo, l'articolo 193, al primo comma, specifica: *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario"*.

Con il nuovo ordinamento contabile, gli enti sono chiamati anche a gestire un bilancio di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione: in tale documento vengono, infatti, riportate l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. Gli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio di previsione devono garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Sulla base di quanto appena esposto, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio di previsione.

## **PARTE CORRENTE**

A seguito della comunicazione inviata con prot. 5189/2024, sono state analizzate nel dettaglio, con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi dell'Ente, le singole voci di bilancio in entrata e in uscita.

### **ENTRATE TRIBUTARIE**

In linea generale le entrate a oggi accertate fanno presumere che il gettito preventivato verrà complessivamente conseguito.

Le maggiori entrate previste, oggetto di apposita variazione, trovano motivazione in introiti già incassati e/o in previsioni certe.

#### **1.1. Le entrate**

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024/2026 sono state formulate tenendo in considerazione la tendenza storica degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

### **NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), Legge n. 208/2015.

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, prevedendo l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU.

Le aliquote 2024 sono rimaste invariate rispetto al 2023.

Si ricorda in proposito che il gettito IMU è rappresentato in bilancio al netto della quota che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

I versamenti rilevati al 30/06/2024, relativi alla prima rata, sono tali da far prevedere un aumento del gettito, come già confermato nei due esercizi precedenti.

<b>Principali norme di riferimento</b>	<a href="#">Art. 13 del decreto legge n. 201/2011</a> , conv. in <a href="#">legge n. 214/2011</a> <a href="#">Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011</a> <a href="#">Art. 1 commi 738 e segg. Legge di Bilancio 2020</a>
--	--

Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	132.419,35	120.000,00	120.000,00

Riguardo all'attività di recupero evasivo programmata per il triennio 2024/2026, si stima un gettito pari a euro 50.000,00 nel 2024, a euro 40.000,00 nel 2025 e a euro 40.000,00 nel 2026.

Ad ogni buon conto, si precisa che le previsioni sono state effettuate in conformità al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni); conseguentemente la previsione in tema di recupero evasione comprende una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione, che viene garantita con la costituzione, nella parte spesa, del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Con la delibera 363/2021/R/RIF, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025.

Il Comune di Careggine ha approvato il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025 con deliberazione di Consiglio n. 24 del 27/05/2022, prendendo atto dello stesso, per l'annualità, 2023, con deliberazione di Consiglio n. 17 del 27/04/2023.

Secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, il piano economico finanziario è soggetto ad un aggiornamento biennale, che si è concretizzato nella deliberazione del Direttore Generale dell'Autorità per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani n. 29 del 15/04/2024, nella quale si è proceduto alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024/2025 del Comune ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è comunque tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel PEF in essere.

<b>Principali norme di riferimento</b>	<a href="#">Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013</a> ; <a href="#">art. 57-bis D.L. 124/19</a> conv. <a href="#">In L. 157/19</a>		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	133.634,68		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	140.474,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	145.147,00	151.605,00	n.d.

## Fondo di solidarietà comunale

Dal 2024 hanno generato un forte impatto sui bilanci comunali le disposizioni in materia di "spending review", che si inseriscono all'interno della normativa relativa ai conguagli Covid e ne condizionano gli importi.

Con il termine inglese di "spending review" (letteralmente "revisione della spesa") si indica in generale un processo finalizzato a migliorare e razionalizzare la spesa pubblica: più semplicemente, nella contingente situazione che vivono gli enti locali, tale termine viene correntemente utilizzato per indicare i tagli di risorse disposti da disposizioni legislative nei confronti dei bilanci degli enti locali.

Attualmente i tagli che riguardano gli enti locali sono due:

- il primo è previsto dal comma 850 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021: c.d. spending review informatica), successivamente sostituito dall'art. 6-ter comma 4 del D.L. 132/2023, che dispone un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- il secondo è previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, per il complessivo importo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, anche per questi tagli valgono le modalità previste per la restituzione dei fondi Covid ricevuti in surplus (trattenuta a carico del Fondo di Solidarietà Comune, da accertarsi al lordo del taglio subito e contestuale impegno in spesa per l'importo del taglio stesso, con regolarizzazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento versati in quietanza di entrata); poiché i tagli da "spending review" sono distinti, sono stati istituiti due diversi capitoli in spesa.

A differenza delle analoghe iscrizioni nella spesa per la restituzione del surplus dei fondi Covid ricevuti, che vengono finanziati mediante utilizzo dell'avanzo vincolato, questi tagli rappresentano per gli enti un costo secco, e vanno finanziati con risorse correnti; da notare inoltre che, mentre il taglio derivante dalla spending review "informatica" è stato posto a carico di tutti gli enti locali, quello previsto dalla legge di bilancio 2024 ha escluso gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario, nonché quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 572 della legge di bilancio 2022 e all'articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022.

La ripartizione del primo taglio, derivante dalla "spending review informatica" di complessivi 100 milioni per i comuni e 50 milioni per le province, è stata effettuata con decreto interministeriale del 29 marzo 2024.

Per il Comune di Careggine il taglio è pari a euro 1.550,66 per il 2024 e di euro 1.550,66 per il 2025.

Per quanto concerne invece il taglio previsto dalla legge di bilancio 2024, nel mese di maggio era stata resa nota una bozza di decreto, ma i criteri utilizzati per quantificare gli importi da porre a carico dei singoli comuni avevano incontrato la decisa contrarietà delle organizzazioni rappresentative degli enti locali, in quanto danneggiavano eccessivamente gli enti che avevano ricevuto finanziamenti PNRR.

È stata, quindi, elaborata una nuova bozza di ripartizione, meno penalizzante per gli enti locali destinatari di fondi europei rispetto all'impostazione iniziale.

Stante la necessità per i comuni di disporre di dati ufficiali e definitivi circa i conguagli dei fondi Covid, fondamentali per poter procedere correttamente alle operazioni di assestamento del bilancio e di salvaguardia degli equilibri da effettuare entro il mese di luglio, il Ministero dell'interno, anche su sollecitazione dell'ANCI, nelle more del perfezionamento di due distinti decreti ministeriali, ha diffuso, in data 4 luglio, un comunicato con cui ha reso nota la pubblicazione nel sito della Finanza Locale dei prospetti allegati a tali decreti, ambedue iscritti all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno scorso.

Il primo decreto riguarda il riparto del contributo alla finanza pubblica (c.d. "spending review") previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, del complessivo importo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Il secondo decreto concerne i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge di bilancio 2024, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

La contestualità della pubblicazione degli importi relativi ai due decreti deriva dal fatto che le risorse del fondo di cui al comma 508 della legge di bilancio 2024 - quali residuano dopo la assegnazione di quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali per i quali la verifica finale abbia rilevato un deficit di risorse (in pratica, le risorse al netto degli importi indicati per ciascun comune nelle ultime due colonne della Tabella allegato C al D.M del 19 giugno) - vengono ripartite in favore degli enti locali in proporzione al concorso alla finanza pubblica di ciascuno di essi.

Per il Comune di Careggine il contributo alla finanza pubblica ammonta agli importi riepilogati nella seguente tabella

Anno	Importo
2024	4.336,40
2025	4.363,24
2026	4.221,80
2027	4.047,82
2028	4.038,24

La quota di riparto delle risorse residue del fondo di cui al comma 508 della legge di bilancio 2024, suddivise in proporzione al concorso alla finanza pubblica riassunto nella tabella precedente, è riportata nella tabella seguente

Anno	Importo
2024	1.004,51
2025	1.009,09
2026	1.152,59
2027	1.104,98
2028	0,00

Il contributo forzoso conseguente alla "spending review" è stato ripartito a carico di ciascun ente in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), sulla base delle risultanze del rendiconto 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023.

Il taglio netto, per il Comune di Careggine, comprensivo anche della "spending review informatica", ammonta, pertanto a

Anno	Importo
2024	4.882,54
2025	4.904,80
2026	3.069,21
2027	2.942,44
2028	4.038,24

## **TRASFERIMENTI CORRENTI**

Come già segnalato per le entrate del titolo 1°, anche quelle del titolo 2° hanno subito, con il nuovo ordinamento contabile, una rivisitazione nella loro denominazione ed allocazione all'interno del bilancio armonizzato. La nuova struttura prevede una distinzione in cinque tipologie, con un raggruppamento rispetto al passato in una unica tipologia dei trasferimenti dai vari soggetti del settore pubblico.

È infine da precisare che alcune tipologie di questo titolo, benché rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che non è più riscontrabile nella denominazione delle categorie: se, infatti, per i contributi e trasferimenti correnti dallo Stato non è prevista - nella maggior parte dei casi - una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie ed in particolare per quelle relative ai trasferimenti dalla regione destinate al finanziamento di specifiche funzioni di spesa.

È inoltre opportuno sottolineare come il Titolo 2° dell'entrata, in conseguenza del processo di trasformazione delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, che ha determinato l'iscrizione del Fondo di solidarietà comunale al Titolo 1°, ricopre oggi un ruolo marginale rispetto al passato. In esso confluiscono, infatti, alcuni ulteriori contributi statali finalizzati, oltre che i contributi regionali destinati prevalentemente al contrasto al disagio sociale e all'istruzione.

In tale ambito non si segnalano variazioni di rilievo.

## **LE ENTRATE EXTRA-TRIButarie**

Le Entrate extratributarie (titolo 3°) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1° e 2°, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Appare in questa sede opportuno proporre alcuni cenni in merito ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle principali entrate proprie, a carattere extratributario, di competenza dell'ente, precisando che il titolo terzo è certamente quello che più ha subito gli effetti delle manovre finanziarie adottate negli esercizi 2020 e 2021 destinate a fronteggiare le conseguenze delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

Già nell'anno 2022 si è rilevato un graduale ritorno alla situazione pre-pandemia, con le entrate accertate a tale titolo sostanzialmente in linea con le risultanze dell'esercizio 2019. Gli esercizi compresi nel triennio della programmazione prevedono, quindi, una stabilizzazione di tali valori.

Le principali variazioni del titolo 3° riguardano la tipologia 30100 per euro 25.886,02 da adeguamento stanziamento fondi BIM annualità 2024 e precedenti;

## **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Le entrate del titolo 4°, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6°, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

In merito alle entrate destinate al finanziamento della spesa in conto capitale, (con esclusione dell'indebitamento, oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo del documento), è opportuno in questa sede fare alcuni cenni con riferimento alle voci di maggiore rilevanza e impatto sull'attività dell'ente:

### **Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione)**

Lo stanziamento è complessivamente quantificato in € 0,00 per l'esercizio 2024, in € 0,00 per l'esercizio 2025 ed in € 0,00 per l'esercizio 2026.



Vale la pena di ricordare in questa sede il mutato contesto normativo di riferimento che ha prodotto i suoi effetti già negli ultimi esercizi, dato che il comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha previsto, per la prima volta in modo strutturale, che *"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*. In pratica il legislatore ha inteso adottare un criterio finalistico nell'utilizzo di tali risorse, destinato a prevalere sulla distinzione contabile della spesa.

### **Proventi da alienazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni prevede proventi da alienazioni immobiliari che, tuttavia, non trovano rappresentazione nelle previsioni di bilancio, dato che ad oggi non esiste alcuna certezza circa l'effettiva possibilità di vendita degli stessi.

### **Contributi agli investimenti**

Il bilancio triennale 2024-2026 vede la presenza di alcuni contributi, concessi a seguito della partecipazione a bandi regionali e nazionali, oltre che di fondazioni private

Si fa riferimento all'analisi degli stanziamenti presenti al Tit 2° della spesa per evidenziare l'entità delle varie assegnazioni.

### **ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

Le entrate del titolo 6° sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa (ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge), sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, comma 1, sancisce che *"...l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ..."*, ovvero il 2015.

La rilevante novità, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, è riferibile all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine, il comma 539 ha modificato l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000) incrementando, a partire dal 2015, dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

A tal riguardo si ritiene opportuno proporre anche all'interno della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residuo del nostro ente, i cui oneri finanziari per la gestione del debito risultano pari allo 0,87% delle entrate correnti, quindi ben distanti dai limiti di legge sopra descritti.

Nel triennio 2024/2026, l'Ente non ha programmato l'assunzione di mutui.

In merito all'indebitamento complessivo dell'ente, è opportuno svolgere alcune considerazioni in una prospettiva di sostenibilità di lungo periodo, che va oltre lo spazio temporale del bilancio triennale.

Il Comune di Careggine presenta un debito residuo a proprio carico, al 31/12/2023, di euro 328.967,63, dovuto, principalmente, ad una politica di investimento improntata, negli ultimi anni, all'utilizzo del ricorso al debito per garantire la quota di cofinanziamento di interventi finanziati con contributi regionali e nazionali, talvolta di notevole entità, ovvero per far fronte ad esigenze improcrastinabili, quali somme urgenze, per le quali altri percorsi di finanziamento non sono risultati obiettivamente praticabili.

### **ENTRATE DA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE**

Le entrate ricomprese nel titolo 7° Entrate da anticipazione da istituto tesoriere riportano le previsioni di accensione di questa fonte di finanziamento a breve.

L'Ente è attualmente in anticipazione di cassa per circa 162.000,00 di euro. La spiegazione di tale difficoltà di liquidità è da ricercare, in maniera particolare, nella mole di investimenti realizzata, che si è avvalsa, in misura pressoché totale, dei cosiddetti contributi a rendicontazione.

Come risaputo, questo tipo di contribuzione, sia statale che regionale, prevede l'anticipazione delle spese da parte del Comune, a cui vengono restituite successivamente, con tempistiche, da parte degli Enti erogatori, che risultano molto spesso abbastanza lunghe.

Questa discrasia, unita alle difficoltà di incasso che, sempre più, interessano l'ambito tributario, determina il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'esposizione all'anticipazione genera, inevitabilmente, la corresponsione di interessi da parte dell'Ente, sulla base di quanto previsto dalla convenzione di tesoreria in essere.

Lo stanziamento è stato adeguato e portato, prudenzialmente, sulla base dei dati a oggi disponibili, a euro 8.000,00.

## **ENTRATE PER CONTO DI TERZI**

Le entrate per conto terzi ricomprese nel titolo 9 delle entrate misurano le entrate poste in essere in nome e per conto di terzi. A tal fine le previsioni del nostro ente sono conformi alle disposizioni contenute nel principio contabile applicato sulla competenza finanziaria.

## **APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Complessivamente risultano applicati al bilancio di previsione 2024/2026 euro 27.834,23, esclusivamente alla parte corrente, così suddivisi:

- euro 1.737,97 per il pacchetto scuola 2023/2024;
- euro 18.331,00 per la restituzione della prima annualità dei fondi Covid;
- euro 824,98 per arretrati contrattuali da corrispondere al Comune di Castelnuovo di Garfagnana, capofila della segreteria convenzionata, quale quota parte per il rinnovo del CCNL 2019/2021 dei dirigenti e dei segretari;
- euro 6.940,28 per indennità di fine mandato.

## **ANALISI DELLE SPESE**

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

### **2.1 Analisi per titoli**

L'ordinamento finanziario riformato, nel ridisegnare la struttura della spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, mantenendo inalterata la classificazione economica della spesa in titoli e prevedendo un maggior grado di analiticità. In particolare:

**Titolo 1°** che riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

**Titolo 2°** che presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;

**Titolo 3°** che descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);

**Titolo 4°** che evidenzia i rimborsi delle quote capitali dei prestiti contratti;

**Titolo 5°** che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;

**Titolo 7°** che riassume le somme per partite di giro; come per le entrate anche in questo caso l'analisi del titolo viene compiuta separatamente.

La composizione dei titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle relative entrate.

## **SPESE CORRENTI**

Le spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1°, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

In sostanza, il bilancio corrente ha assunto un volume ormai stabilmente superiore, determinato in parte da fattori fisiologici come l'effetto del tasso d'inflazione, il diffuso incremento di alcune voci di costo, il rinnovo del CCNL dei dipendenti dell'ente, ma anche da fattori inaspettati come l'impennata dei prezzi relativi all'approvvigionamento di energia e gas per riscaldamento, nonché il netto rialzo dei tassi di interesse sugli oneri finanziari del debito.

### **Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità**

Il principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,

entrate assistite da fidejussione,

entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,

entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene allo stesso tempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, a titolo di esempio, alcune entrate tributarie) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e, nondimeno, difficoltà nella gestione della cassa.

Tale fondo deve quindi obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione corrente la relativa posta contabile, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno

nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Con riferimento all'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. È facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo). Si è quindi provveduto ad individuare le fattispecie di entrata da qualificare come di dubbia e difficile esazione e per ciascuna di esse è stata calcolata la media del rapporto tra incassi in conto competenza ed in conto residui (questi ultimi limitatamente alle riscossioni registrate nell'anno x+1 in conto residui dell'anno x) sugli accertamenti di competenza, con riferimento agli esercizi 2018-2022, così come richiesto dai principi contabili. Esempificando il metodo di calcolo adottato è il seguente:

incassi di competenza anno X + incassi dell'esercizio X+1 in conto residui anno X

---

#### Accertamenti esercizio X

Constatato il carattere straordinario della pandemia da Covid-19 ed i conseguenti effetti anche sul volume delle entrate degli enti locali, soprattutto con riferimento alla misura della loro effettiva riscossione, il legislatore con l'art. 107 bis del D.L. 18/2020 ha concesso la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli primo e terzo del bilancio computando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Il Comune di Careggine non si è avvalso di tale facoltà.

L'Ente ha individuato, quali entrate di dubbia e difficile esigibilità, quelle riportate nell'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, denominato "composizione dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il principio prescrive di fornire motivazione delle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esigibilità per le quali non si provvede all'accantonamento. Considerato che le entrate di dubbia e difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai Titoli 1 e 3, occorre precisare che:

in merito alle entrate tributarie sostanzialmente tutte le voci significative non accertate per cassa, sono oggetto di accantonamento. Restano dunque escluse dall'accantonamento le imposte riscosse mediante autoliquidazione dei contribuenti (si ricorda in particolare l'IMU);

Le entrate extra tributarie, si veda, ad esempio, i proventi dalla mensa scolastica, dall'asilo nido, dal trasporto scolastico, i fitti e il canone unico, presentano ad oggi, percentuali di riscossione tali da non rendere necessaria, per ora, la previsione di uno specifico accantonamento.

Il decreto interministeriale del 25 luglio 2023 ha apportato diverse modifiche anche al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, oltre che definire il nuovo processo per la formazione e approvazione del bilancio di previsione, disciplinato nel principio della programmazione.

Tra le modifiche più rilevanti c'è quella relativa al criterio di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione.

L'esempio n. 5 precisava, prima della modifica, che, dopo 5 anni dall'entrata in vigore della competenza "potenziata", l'unico criterio per il calcolo della media delle mancate riscossioni, da utilizzare per il conteggio dell'accantonamento al fondo, era quello del complemento a 1 della media semplice (nella duplice versione della media complessiva o della media delle medie) dei rapporti, per ogni anno dei 5 anni precedenti, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti di competenza. Non era più possibile utilizzare né la media ponderata, né la ponderazione delle medie. Criteri che invece restavano applicabili in sede di rendiconto.

La norma pone rimedio a tale disallineamento, reintroducendo, sin dal 2024, la possibilità di calcolare il fondo da accantonare utilizzando una delle tre possibili medie. Resta ferma la facoltà di calcolare la media considerando il rapporto tra incassi in conto competenza e incassi in c/residui del medesimo anno effettuate l'anno successivo ed il totale degli accertamenti di competenza.

La disposizione, tuttavia, sottolinea il principio della costanza, con riferimento al calcolo del fondo nel rendiconto. Ossia, una volta scelto il tipo di media da utilizzare per il preventivo, il medesimo criterio deve utilizzarsi in sede di rendiconto.

Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che si attesta nell'importo complessivo di € 31.712,34 per l'annualità 2024 ed € 26.774,41 per le annualità 2024 e 2025, è determinato mediante il criterio della media semplice, peraltro, già stabilmente utilizzata da questo ente anche negli esercizi precedenti.

### **Accantonamenti al fondo rischi spese legali**

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

*"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".*

Attualmente il Comune di Careggine non ha contenziosi in essere, per cui non è stato disposto alcun accantonamento.

### **Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate**

Dal 1° gennaio 2015 la normativa prevede, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La materia, dapprima contenuta nella Legge n. 147/2013 (attualmente in vigore esclusivamente con riferimento alle aziende speciali), è oggi organicamente disciplinata dall'art. 21 del D. Lgs n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ove si prevede che *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione".*

Ad oggi non vi sono ragioni tali da rendere necessario procedere, in sede previsionale, ad accantonamenti per tali finalità.

### **Accantonamenti al fondo spese per indennità di fine mandato**

Il punto 5.2, lettera i), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti ulteriori obblighi in materia di bilancio di previsione:

*"anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere, tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine*

*mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".*

A tal fine sono stati previsti nel bilancio 2024 i necessari accantonamenti al fondo spese per indennità di fine mandato.

**Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali**

Per il 2024, l'Ente non ha dovuto provvedere all'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.

Nella deliberazione di Giunta n. 8 del 14/02/2024 si è preso atto delle seguenti risultanze, pubblicate sulla piattaforma della Ragioneria generale dello Stato Area RGS, in merito agli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018:

- ☐ debito scaduto e non pagato al 31.12.2023: euro 36.299,62;
- ☐ importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022: euro 1.732.078,97;
- ☐ franchigia del 5% di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) L. 145/2018: euro 86.603,95;
- ☐ tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato Area RGS: -4 giorni;

Alla data odierna si registra un tempo medio ponderato di ritardo pari a 28 e lo stock del debito risulta essere nettamente inferiore al 5% delle fatture pervenute a oggi, dati di cui si terrà conto nell'elaborazione del bilancio di previsione 2025/2027.

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

Con il termine "spese in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1°, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2°.

Questo il dettaglio degli stanziamenti di competenza del triennio 2024/2026:

	2024	2025	2026	Modalità di copertura
C64J22000140006 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI II LOTTO	86.218,23	0,00	0,00	Contributo Regione Toscana e cofinanziamento Comune
RESTAURO EDIFICIO ANTICA POSTA ISOLA SANTA	170.000,00	0,00	0,00	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
PNRR M2 C4 I 2.2 CUP C64H22001480006 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE II LOTTO	50.000,00	0,00	0,00	PNRR
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STRADA CAREGGINE-FERRIERA	633.800,00	0,00	0,00	Contributo ministeriale
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 2024	58.589,87	0,00	0,00	Contributo ministeriale
	<b>996.608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tali stanziamenti comprendono le variazioni di esigibilità formalizzate con il riaccertamento ordinario dei residui 2023.

## PNRR e PA digitale

Di seguito una sintesi degli interventi PNRR e Pa digitale attuati ad oggi dal comune di Careggine:

RUP	Descrizione	CUP	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
Giuseppe Virgili	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ABITATO DI PIANDAGORA*VIA PIANDAGORA*MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ABITATO DI PIANDAGORA	C64H20001090001	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 366.000,00
Giuseppe Virgili	INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-IN CAREGGINE CPL E ZONAAREA CAMPER PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI*	C69D21000000006	M5: Inclusione e coesione	M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale -	M5C3I1.1: Strategia nazionale per le aree interne	€ 124.168,00

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- ELENCO INTERVENTI NATIVI PNRR

RUP	Descrizione	CUP	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
Francesco Pierotti	PA DIGITALE-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	C61F22000410006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 79.922,00
Francesco Pierotti	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE	C61F22000980006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 14.000,00
Francesco Pierotti	PA DIGITALE-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	C61C22000190006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 47.427,00
Francesco Pierotti	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	C51F22007250006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 10.172,00

La Tabella finanziaria delle Misure rientranti nel PNRR, allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie approvato con la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29 in data 26 luglio 2022, individua gli investimenti rientranti nel PNRR distinguendoli tra:

- nuovi progetti nati nell'ambito del PNRR (PNRR - nativi);



- progetti in essere, relativi a linee di finanziamento previste da disposizioni di legge già in vigore e confluite nel PNRR (PNRR - non nativi).

Il paragrafo 10 dell'allegato alla richiamata circolare Rgs n. 29/2022, in tema di principali modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte degli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori, stabilisce che: *- al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del D.L. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP;*

*- gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto;*

*- il CUP è individuato quale elemento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGis e pertanto, deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici nonché essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento;*

*- per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è possibile solo integrando le descrizione dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP senza necessità di modificare i rendiconti già approvati;*

Con riferimento ai progetti PNRR di cui il Comune di Careggine è soggetto attuatore, si è proceduto all'individuazione dei capitoli di entrata e spesa già correttamente codificati secondo le indicazioni previste per tale Piano.

Si rileva che gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 29, della l. 160/2019, inizialmente inseriti nella misura M2C4I2.2, sono stati stralciati dal PNRR.

## **RIMBORSO PRESTITI**

Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

## **CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE**

Il titolo 5° della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.

Si ricorda a riguardo che le anticipazioni di cassa rimborsate al tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale spesa che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e, pertanto, rimborsate entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

In merito ai vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti locali, occorre preliminarmente richiamare quanto disposto dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 agosto 2016 n. 164:

*"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (...).*

*Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali."*

In sostanza la Legge 12 agosto 2016 n. 164, novellando in modo significativo la Legge 243/2012, che disciplina la materia dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla Legge di stabilità per il 2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di competenza mista che aveva caratterizzato il previgente "patto di stabilità".

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha poi completato il quadro normativo in tema di nuovo "pareggio di bilancio", abrogando (art. 1, comma 463) formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinata dalla Legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734), sostituendola con analoga disciplina sulla base della quale l'ente è tenuto a conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come definite dall'art. 1, commi da 463 a 484, della citata Legge 232/2016.

Trattasi, a tutti gli effetti, di vincoli di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali già previsti dal T.U.E.L. e dal D.Lgs n. 118/2011, che disciplinano il pareggio complessivo tra entrate e spese, l'equilibrio di parte corrente e di cassa, nonché l'equivalenza dei servizi per conto di terzi. Non a caso per descrivere la sovrapposizione tra i vincoli cui è sottoposto il bilancio degli enti locali, si è usata l'espressione di "doppio binario", dato che il bilancio preventivo è tenuto a rispettare contemporaneamente sia le regole contabili contenute nel T.U.E.L. e nel D.Lgs n. 118/2011, sia l'ulteriore vincolo di finanza pubblica (prima il patto di stabilità poi il c.d. pareggio di bilancio) in ultimo disciplinato dalla già richiamata Legge 232/2016. Tuttavia, successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, la Corte ha affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 46 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 "tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali" e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. Tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Il legislatore con l'articolo 1, commi 819-824, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di bilancio 2019), ha quindi inteso dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate, prevedendo che gli enti locali, a partire dal 2019, possano utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (cioè delle norme che disciplinano la contabilità armonizzata), disponendo infine (comma 823) l'abrogazione esplicita del previgente vincolo di finanza pubblica. In altri termini, a far data dall'esercizio 2019, può ritenersi superata l'epoca

del "doppio binario" e il principio del "pareggio di bilancio", peraltro sancito per le autonomie locali dal richiamato art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, trova oggi attuazione mediante il solo ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.

A questo proposito occorre sottolineare che il legislatore, nel sancire il superamento dei previgenti vincoli di finanza pubblica, con l'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, ha stabilito che "Gli enti (...) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". In pratica si introduce un nuovo concetto di equilibrio, per cui gli enti territoriali si considerano "in equilibrio" in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale vincolo, in linea previsionale, è quindi desumibile dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, cui dovrà fare seguito analoga verifica in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

In conclusione, se da un lato il legislatore ha finalmente posto fine alla stagione del "doppio binario" nell'applicazione dei vincoli al bilancio, dall'altro ha voluto introdurre una norma contabile di garanzia, diretta ad assicurare un costante equilibrio tra entrate e spese di competenza, dato che non sarà più possibile, in sede di consuntivo, sanare con un risultato positivo della gestione dei residui un eventuale squilibrio della gestione di competenza.

La situazione dell'Ente è in equilibrio, come dimostrato dalle stampe allegate alla relativa proposta di deliberazione.

### **IL RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

La salvaguardia degli equilibri di bilancio non può limitarsi all'analisi del bilancio di competenza, ma deve necessariamente tener conto dei riflessi che la gestione residui può determinare sul risultato complessivo della gestione. Nel presente paragrafo ci occuperemo della gestione dei residui cercando di evidenziare quelle situazioni in grado di influenzare positivamente o negativamente il prossimo risultato della gestione.

In particolare, le ipotesi verificate da parte degli uffici sono:

a) *minori residui attivi al 31 dicembre*: di eventuali posizioni creditorie per le quali si sia a conoscenza, già da oggi, delle difficoltà o impossibilità di riscossione e che, quindi, saranno oggetto di operazioni di riaccertamento in fase di rendiconto;

b) *maggiori residui attivi al 31 dicembre*: eventuali posizioni creditorie non rilevate nelle scritture contabili dei precedenti esercizi, ma che si prevede verranno a definirsi entro il termine dell'esercizio;

c) *minori residui passivi*: posizioni debitorie da eliminare per il venir meno del rapporto debitorio che ne è alla base.

Per quanto concerne i residui, allo stato attuale non si sono verificate insussistenze nei residui attivi e passivi da segnalare, come certificato dai vari Responsabili dei Settori.

### **DEBITI FUORI BILANCIO**

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità prevista dal regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

Sentenze esecutive;

Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o di atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1,2 e 3 nei limiti dell'utilità dell'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Si rileva che i Responsabili dei vari Settori hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e finanziati.

Alla data odierna non sono state effettuate azioni esecutive presso il Tesoriere.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*Dott.ssa Lorenza Rossi*